



Statuto

(Approvato con deliberazione n° 2 del 14.12.2009 - Registrato c/o Agenzia delle Entrate al n° 23 serie III del 5.01.2010)

Art. 1

E' costituita tra le persone che riconoscono le condizioni qui sotto esposte ed aderiscono al presente Statuto, una libera Associazione avente la denominazione di "UNITA' SOCCORSO E RICERCA". L'organizzazione di volontariato "UNITA' SOCCORSO E RICERCA" è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della Legge 11 agosto 1991 n. 266, della Legge Regionale 22 luglio 2005 n. 16 di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro sia diretto che indiretto.

L'Organizzazione opera, con basi volontaristiche, nell'ambito delle varie ipotesi di rischio di calamità naturali, con particolare riferimento alla Protezione Civile ed alle connesse attività di soccorso, accoglienza, ascolto, accompagnamento.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Organizzazione intende svolgere le seguenti attività :

- operare nel campo specifico della Protezione Civile, in materia assistenziale a favore di persone colpite da calamità naturali;
- primo intervento di soccorso sanitario in appoggio alle strutture esistenti sul territorio , compatibilmente con il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore;
- ricerca di dispersi in appoggio agli organi preposti al soccorso in montagna e su valanga;
- acquisizione e divulgazione delle nozioni di primo soccorso e di Protezione Civile.

L'Associazione opera prevalentemente in Valle d'Aosta.

L'attività così intesa dovrà essere esplicitata nel quadro delle apposite norme emanate dalle leggi dello Stato e dalla Regione Valle d'Aosta, ed inserita nel programma organico predisposto dalla Regione medesima.

Art. 3

La sede legale dell'Associazione è fissata presso la sede sociale sita in via delle Volpi n. e può essere trasferita, nell'ambito dello stesso Comune, per semplice decisione del Consiglio Direttivo. La sua modifica dovrà essere trascritta sul Registro Verbali.

Art. 4

La durata dell'Associazione è indeterminata, il suo scioglimento può essere deciso da una Assemblea Generale Straordinaria con voto favorevole del 75 % dei soci iscritti sull'apposito Registro Soci (art. 21 C.C.). In caso di scioglimento o cessazione dell'Organizzazione, i beni che residuano al termine della liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni di volontariato o Enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto e comunque al perseguimento di finalità di utilità sociale.

Art. 5

L'Unità Soccorso e Ricerca potrà avvalersi oppure affiancarsi ad altre Associazioni che lo richiedano per manifestazioni, esercitazioni, operazioni di prevenzione e di soccorso per la quale è prefissata e per studio, dando modo di apportare migliorie e qualificarsi nel campo della Protezione Civile.

Art. 6

Le strutture, i mezzi, il materiale in possesso dell'Associazione potranno essere adibiti ai compiti previsti di protezione civile per la quale l'Unità è prefissata, oppure su richiesta di organi idonei.

Art. 7

Il patrimonio è costituito :

- dai mezzi di proprietà dell'Associazione
- dalle donazioni e lasciti straordinari fatti da Soci o da terzi.

Le entrate sono costituite da :

- quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo
- entrate che concorrano ad incrementare l'attività sociale
- contributi erogati da Enti Pubblici, Regione, Stato
- contribuzioni da parte dei soci o di persone fisiche o giuridiche.

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire tra gli Associati, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.

L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8

Possono divenire Soci dell'Unità Soccorso e Ricerca tutti i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età, che abbiano un minimo di preparazione relativamente all'attività svolta dall'Associazione, che non siano già iscritti ad altre Associazioni che svolgano attività similari e che accettino le norme statutarie e l'eventuale Regolamento Interno.

La richiesta per l'ammissione deve essere presentata per iscritto dall'interessato al Presidente dell'Associazione. Su di essa delibererà il Consiglio direttivo senza possibilità di appello e la motivazione dovrà essere riportata sul Registro Verbali.

Art. 9

Tutti i Soci hanno uguali diritti di voto e di eleggibilità.

Hanno, inoltre, il diritto di :

- eleggere gli organi sociali,
- essere informati sulle attività dell'Associazione,
- controllo sull'andamento dell'Organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo Statuto,
- essere assicurati per responsabilità civile, infortunio e malattia durante lo svolgimento delle attività istituzionali;

Hanno il dovere di :

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali,
- versare l'eventuale quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea,
- svolgere le attività preventivamente concordate,
- portare a termine eventuali incarichi affidati nei modi e tempi concordati,
- garantire la presenza e la partecipazione alle esercitazioni e alle attività promosse dall'Associazione,
- rispondere con la massima celerità possibile, alle chiamate di emergenza,
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.
- giustificare per iscritto l'eventuale mancata partecipazione alle varie attività istituzionali.

Art. 10

La qualità di Socio cessa per dimissione, radiazione, decesso.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente con lettera Raccomandata.

La radiazione avviene a seguito di :

- inosservanza dello Statuto,
- inosservanza del Regolamento Interno,
- ripetuta mancata partecipazione alle attività dell'Associazione senza giustificato motivo,
- indegnità verso l'Associazione.

La decisione viene presa dal Consiglio Direttivo con votazione segreta e a chiusura dell'inchiesta del Consiglio Direttivo stesso alla presenza del Socio interessato.

All'Associato che cessa di appartenere all'Associazione per qualunque motivo, NON verrà corrisposto alcun rimborso (art. 24 C.C.)

Art. 11

Il Consiglio Direttivo dura in carica un biennio, è rieleggibile, ed è formato da quattro membri Soci :

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario con funzioni di Tesoriere
- Consigliere con funzioni di Revisore dei Conti.

Art. 12

Le cariche sociali e le prestazioni fornite dagli aderenti all'Associazione sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti i Soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le attività svolte dai Soci a favore dell'Organizzazione sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo.

Art. 13

Il Presidente :

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio,
- cura l'esecuzione delle Delibere,
- può conferire eventuali incarichi specifici per una migliore gestione dell'Organizzazione
- presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale

Il Vice Presidente :

- assiste il Presidente
- sostituisce , con gli stessi poteri, il Presidente in caso di assenza o suo impedimento

Il Segretario:

- assicura il funzionamento della Segreteria
- tiene i Registri Ufficiali curandone l'aggiornamento
- redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Generali
- svolge la funzione di Tesoriere curando la contabilità e la gestione amministrativa dell'Associazione
- predisporre i Bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

Il Revisore dei conti:

- esercita il controllo sull'intera gestione economica e finanziaria dell'Associazione
- può coadiuvare il Tesoriere
- esprime il parere sui Bilanci sia preventivo che consuntivo.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni qual volta sia ritenuto opportuno dal Presidente e, in forma straordinaria, quando sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo deve essere presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente. Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei membri. In caso di parità, vale la decisione del Presidente. Le delibere devono essere trascritte sul Registro dei Verbali.

Salvo diversa decisione del Presidente, alle sedute del Consiglio Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, tutti i Soci.

Art. 15

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno due volte nell'arco dell'anno solare, di cui una, entro il 31 gennaio, per l'approvazione del Bilancio e per la relazione del Consiglio Direttivo. La convocazione deve essere inoltrata almeno sette giorni prima al domicilio dei soci anche tramite posta elettronica o messaggio telefonico.

Art. 16

Per ogni riunione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea Generale ci sono due convocazioni: in prima è richiesta la presenza dei due terzi dei Soci; in seconda - che potrà tenersi anche nello stesso giorno, decorsa almeno un'ora dalla prima- la maggioranza degli aventi diritto. Possono intervenire all'Assemblea con diritto di voto tutti i Soci iscritti da almeno un mese prima della data fissata e in regola con il pagamento della quota associativa , se prevista. Il Socio può rappresentare con delega scritta un Socio assente. I membri del Consiglio Direttivo non possono essere delegati.

Art. 17

Ogni delibera verrà trascritta sul Registro Verbali ed esposta per un mese nella Sede Sociale.

Art. 18

L'esercizio finanziario si chiude alla scadenza dell'anno solare. Al termine di ogni esercizio verranno redatti dal Consiglio Direttivo i bilanci consuntivo e preventivo del successivo esercizio.

Art. 19

E' prevista la redazione di un Regolamento Interno che dovrà essere approvato dall'Assemblea e potrà essere modificato su richiesta del Consiglio Direttivo o su proposta dell'Assemblea Generale mediante votazione palese.

Art. 20

Lo Statuto e il Regolamento Interno dovranno essere trascritti sul Registro dei Verbali così come le loro modifiche, comunicando le stesse agli Enti cui l'Associazione aderisce.

Art. 21

Per quanto non contemplato o previsto, valgono le norme del Codice Civile in materia di Associazioni non aventi fini di lucro.

Il presente Statuto modifica o integra quanto contenuto nello Statuto redatto in data 11 settembre 1996 ed allegato all'atto costitutivo .

Courmayeur, 14 settembre 2009

L' ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI .
